



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ANGIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MARZO 2017

Modifica all’articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela al sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale frazionato

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede all'articolo 33 la possibilità di richiedere il prolungamento del congedo previsto dall'articolo 32 qualora il minore con *handicap* si trovi in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La condizione per poter usufruire dell'ulteriore congedo previsto dall'articolo 33 è quella che «il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati».

La modalità di fruizione del prolungamento del congedo parentale viene diffusamente interpretata, dal datore di lavoro ma anche dall'INPS, solo in via giornaliera e non oraria nonostante il congedo parentale ordinario è pacificamente consentito anche ad ore.

Durante i ricoveri di bambini in età pediatrica praticamente nessun ospedale riesce

a garantire l'assistenza continuativa al bambino richiedendo/imponendo la presenza costante, spesso giorno e notte, di un genitore.

Anche per poche ore di necessaria assistenza, il congedo è applicato in automatico per tutta la giornata con uno spreco nel cumulo di congedi per il genitore che si troverà molto prima nella condizione di non poterne più usufruire.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo che integra il comma 1 dell'articolo 33, nella parte in cui non consente il «frazionamento» dei congedi parentali e in quella che oggi esclude la possibilità di congedo in caso di ricovero a tempo pieno del bambino presso istituti specializzati. Nella nuova formulazione oltre a consentire il frazionamento dei congedi si permette altresì al genitore l'esercizio del diritto al congedo quando la sua presenza sia richiesta «con atto certificato dagli stessi istituti» sanitari nei quali si trovi ricoverato il bambino.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 33, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole: «hanno diritto» sono inserite le seguenti: «per un periodo continuativo o frazionato» e dopo le parole: «istituti specializzati» sono inserite le seguenti: «e non venga richiesta, con atto certificato dagli stessi istituti, la presenza costante o a tempo parziale del genitore».

